

BStGer CR.2021.10 vom 8. November 2021

Bundesstrafgericht, 2021-11-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_CR.2021.10

FR: TPF CR.2021.10 du 8 novembre 2021

IT: TPF CR.2021.10 del 8 novembre 2021

Regeste

Istanza di revisione della decisione RR.2020.212 del 14 dicembre 2020 della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1, 38a, 40 cpv. 1 LOAP, 121-129 LTF)

Erwägungen

E. 1.1

La Corte d'appello del TPF giudica gli appelli e le domande di revisione a livello delle autorità penali federali e ciò in applicazione dell'art. 38a e segg. della legge del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (RS 173.71; LOAP).

E. 1.1.1

Giusta l'art. 40 cpv. 1 LOAP, gli art. 121-129 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale Federale (RS 173.110; LTF) si applicano per analogia alla revisione, all'interpretazione e alla rettifica delle decisioni delle corti dei reclami penali di cui all'art. 37 cpv. 2 LOAP, visto che le procedure ivi elencate non sono rette dal Codice di diritto processuale penale svizzero (RS 312.0; CPP), ma da leggi speciali (FF 2008 7409).

E. 1.1.2

Nel caso in esame, le sentenze RR.2020.212, RR.2020.213, RR.2020.214, RR.2020.215-216, RR.2020.217-218, RR.2020.219-220, RR.2020.221-222, RR.2020.223-224, RR.2020.225-226 e RR.2020.227-228 della Corte dei reclami penali del TPF del 14 dicembre 2020 sono state tutte emanate in applicazione dell'art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 LOAP, avendo la predetta Corte giudicato dei ricorsi in materia di assistenza giudiziaria internazionale conformemente alla legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (RS 351.1; AIMP).

E. 1.1.3

Alla luce di quanto sopra esposto, la competenza della Corte d'appello per statuire sull'istanza di revisione in oggetto sarebbe quindi data.

E. 1.2

Nel caso concreto, occorre tuttavia vagliare anche un'eventuale competenza del TF, essendosi l'Alta Corte già chinata sulla causa in oggetto (v. supra consid. G).

- 7 -

E. 1.2.1

Per costante giurisprudenza, la sentenza con cui il TF dichiara irricevibile un ricorso in materia di diritto pubblico è soggetta a revisione unicamente per un motivo che influenza

questa decisione e non il giudizio di merito reso dall'autorità cantonale (v. DTF 118 II 477 consid. 1).

E. 1.2.2

In casu, il ricorso in materia di diritto pubblico presentato dall'istante all'Alta Corte è stato dichiarato inammissibile (v. supra consid. G). Ne discende che la predetta sentenza del TF non si è sostituita alla sentenza impugnata del 14 dicembre 2020 della Corte dei reclami penali del TPF.

Non essendo quindi subentrato l'effetto devolutivo, la sentenza della Corte dei reclami penali del TPF è cresciuta in giudicato ed è pertanto suscettibile di revisione davanti a questa Corte (v. sentenze del TF 2C_462/2014 del 23 novembre 2014 consid. 2.2; 8C_602/2011 del 30 settembre 2011 consid. 1.3).

E. 1.2.3

L'ultima istanza ricorsuale ad essersi confrontata con il merito della vertenza in oggetto è quindi stata la Corte dei reclami penali del TPF e non l'Alta Corte. È pertanto data la competenza della Corte d'appello per analizzare l'istanza di revisione della sentenza della Corte dei reclami penali del TPF RR.2020.212 del 14 dicembre 2020.

E. 2

La revisione in materia di diritto pubblico può essere richiesta se l'istante, dopo la pronuncia della sentenza, viene a conoscenza di fatti rilevanti o ritrova mezzi di prova decisivi che non ha potuto addurre nel procedimento precedente, esclusi i fatti e i mezzi di prova posteriori alla sentenza (art. 123 cpv. 2 lett. a LTF). La domanda di revisione deve essere depositata entro 90 giorni dalla loro scoperta, non prima però della notificazione del testo integrale della sentenza (art. 124 cpv. 1 lett. d LTF).

E. 2.1

Nella fattispecie, la sentenza della Corte dei reclami penali del TPF è del 14 dicembre 2020. Per quel che riguarda i documenti prodotti con l'istanza di revisione e che la fonderebbero, ovvero i tre Rescriptum ex audentia SS.MI, essi datano rispettivamente del 2 e 5 luglio 2019 e del 5 ottobre 2019 (v. CAR 1.100.048 e segg.). In fase di replica, l'istante ha altresì prodotto un'ordinanza del 6 ottobre 2021 del Tribunale dello Stato del Vaticano e uno scritto dell'avv. Rocco Taminelli al MPC dell'8 aprile 2021, con allegata una sentenza del 10 marzo 2021 della Corte della Corona di Southwark (CAR 3.103.003 e segg.).

- 8 -

E. 2.1.1

Innanzitutto, i tre Rescriptum ex audentia SS.MI sono tutti anteriori alla sentenza impugnata e l'istante afferma di averli ottenuti al più presto il 9 luglio 2021, in seguito al rinvio a giudizio di A. del 3 luglio 2021 (v. CAR 1.100.014). L'istanza di revisione in oggetto è stata presentata il 4 agosto 2020, vale a dire quasi un mese dopo che l'istante avrebbe avuto conoscenza del motivo di revisione. Il termine di 90 giorni sarebbe quindi stato rispettato. Ne discende che tali documenti sono prima facie stati presentati in maniera tempestiva e sarebbero dunque ammissibili.

E. 2.1.2

Ciò non è il caso dell'ordinanza del 6 ottobre 2021 del Tribunale dello Stato del Vaticano e i fatti ivi indicati (CAR 3.103.012 e segg.). Essi sono irricevibili in questa sede in quanto posteriori alla sentenza impugnata (cfr. art. 123 cpv. 2 lett. a LTF).

E. 2.1.3

Anche lo scritto dell'avv. Rocco Taminelli al MPC dell'8 aprile 2021 e la sentenza del 10 marzo 2021 della Corte della Corona di Southwark, sono mezzi di prova irricevibili in quanto posteriori alla sentenza della Corte dei reclami penali qui impugnata (CAR 3.103.021 e segg.). Può rimanere indecisa la questione di sapere se i fatti esposti in tali documenti siano rilevanti per la revisione della sentenza impugnata. In quanto invocati mediante replica dinanzi a questa Corte ben oltre il termine perentorio di 90 giorni dalla loro scoperta, ovvero al più tardi l'8 aprile 2021, tali fatti non sono in ogni caso stati invocati tempestivamente (art. 124 cpv. 1 lett. d LTF).

E. 2.2

Alla luce di quanto esposto, l'istanza di revisione può essere pertanto ritenuta formalmente tempestiva e ricevibile. I mezzi di prova e i fatti rilevanti invocati tempestivamente a sostegno dell'istanza di revisione sono unicamente quelli inerenti ai tre Rescriptum ex audentia SS.MI.

E. 2.3

Siccome anche gli altri motivi di ricevibilità sono dati, la Corte d'appello entra nel merito dell'istanza di revisione.

E. 3

Sulla scorta dei documenti papali summenzionati, l'istante adduce che il procedimento all'estero violerebbe elementari principi procedurali o presenterebbe gravi lacune o altre gravi deficienze, in particolare che la Città Stato del Vaticano non rispetterebbe il principio della separazione dei poteri. Secondo l'istante, non sarebbero quindi date le condizioni per accordare l'assistenza internazionale in materia penale (cfr. art. 2 lett. a e d AIMP) in quanto "la Città Stato del Vaticano

- 9 - non costituisce uno stato di diritto, e che l'istante non beneficia delle minime garanzie di un processo equo ai sensi dell'art. 6 CEDU" (v. CAR 1.100.023). Tali mancanze procedurali da parte dello Stato del Vaticano avrebbero tra l'altro causato l'impossibilità di "verificare il requisito della doppia punibilità di cui all'art. 64 cpv. 1 AIMP" (v. CAR 3.103.005). Poiché l'esame della fondatezza della censura riguardante l'art. 64 cpv. 1 AIMP dipende dall'esito di quello riguardante l'invocata violazione dell'art. 2 AIMP, quest'ultima censura va analizzata in via prioritaria.

E. 3.1

All'art. 2 AIMP, da costante giurisprudenza, può appellarsi unicamente la persona per la quale è stata richiesta l'estradizione allo Stato richiedente o il trasferimento ad un tribunale penale internazionale. Se si tratta, come nel caso concreto, di trasmissione di documentazione bancaria, può appellarsi all'art. 2 AIMP unicamente l'imputato che si trova sul territorio dello Stato richiedente, se riesce a far valere di essere esposto concretamente al rischio di violazione dei suoi diritti procedurali. Persone giuridiche in generale, come persone fisiche che risiedono all'estero o si trovano sul territorio dello Stato richiesto senza ivi essere esposti ad un pericolo, non possono di principio appellarsi all'art.

2 AIMP. Il Tribunale federale ha già avuto anche modo di affermare che l'art. 2 AIMP non può essere invocato da persone giuridiche che non sono oggetto della procedura estera e che pertanto non possono prevalersi di una norma destinata anzitutto a proteggere l'imputato all'estero (v. DTF 133 IV 40 consid. 7.2; 130 II 217 consid. 8.2; 126 II 258 consid. 2d/aa; sentenze del Tribunale federale 1C_376/2016 del 5 ottobre 2016 consid. 2.2; 1C_79/2014 del 14 febbraio 2014 consid. 2.3; RR.2020.304, consid. 2.1).

E. 3.2

Nella fattispecie, l'istante è una persona fisica che non si trova nello Stato richiedente. L'istante non è quindi legittimato ad addurre all'art. 2 AIMP quale censura per l'istanza di revisione (v. DTF 130 II 217 consid. 8.1 pag. 227; ZIMMERMANN, *La coopération judiciaire internationale en matière pénale*, 5a ed. 2019, n. 682 ; LUDWICZAK GLASSEY, *Entraide judiciaire internationale en matière pénale*, 2018, n. 490 pag. 109 e n. 636 pag. 145).

E. 3.3

Stessa sorte dev'essere riservata alla censura riguardante l'impossibilità "di verificare il requisito della doppia punibilità" in quanto – come invocato dall'istante – sarebbero le pretese violazioni dei diritti procedurali nella Città Stato del Vaticano ad aver impedito la corretta verifica di cui all'art. 64 cpv. 1 AIMP.

- 10 - La censura proposta dall'istante sarebbe in ogni caso irricevibile in quanto sono manifestamente disattese le esigenze minime di motivazione in ambito di revisione (v. sentenze del Tribunale federale 1F_16/2016 del 25 luglio 2016 consid. 3; 2F_4/2014 del 20 marzo 2014 consid. 2.3).

E. 3.4

In merito a quanto precede, questa Corte osserva che il Tribunale federale ha già esposto a A. e alle società titolari delle relazioni bancarie a lui riconducibili, così come ai loro patrocinatori, le condizioni per poter addurre all'art. 2 AIMP (v. in particolare sentenze del Tribunale federale 1C_723/2020 e 1C_724/2020 del

E. 3.5

Alla luce della sorte riservata alle censure invocate, l'istanza di revisione va quindi respinta.

E. 4

A titolo abbondanziale, a mente di questa Corte l'istanza di revisione deve essere respinta anche per un altro motivo.

E. 4.1

Giusta l'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF, i fatti rilevanti o i mezzi di prova decisivi devono essere anteriori alla decisione di cui è chiesta la revisione, ma scoperti solo successivamente. Questi fatti o mezzi di prova sono pertinenti in quanto fanno apparire come inesatto o incompleto lo stato dei fatti sul quale si fonda la decisione in esame. Il mezzo è ammissibile fintanto che l'istante non lo ha potuto invocare nella procedura precedente. Egli deve però dimostrare di avere fatto prova di tutta la diligenza che gli può essere richiesta. La diligenza verrà meno se, per esempio, la scoperta del fatto o del mezzo di prova rilevante è il frutto di ricerche che avrebbero potuto avere luogo prima (v. PIERRE FERRARI in: *Commentaire de la LTF*, 2a ediz. 2014, n. 15-18 ad art. 123 LTF; YVES DONZALLAZ, *Loi sur le Tribunal fédéral*, *Commentaire*, 2008, n. 4706-4710 ad art. 123 LTF). In virtù anche del

principio della buona fede processuale, la parte che facendo prova di diligenza può venire a conoscenza di motivi di fatto che possono influire sulla decisione da adottare, deve ricercarli e invocarli senza indugio e non soltanto qualora l'esito di una procedura le sia sfavorevole (v. art. 5 cpv. 3 Cost.; v. anche DTF 140 I 240 consid. 2.4 pag. 244; 139 III 120 consid. 3.2.1 pag. 124; in relazione al presente procedimento v. sentenza del Tribunale federale 1C_723/2020 del 4 febbraio 2021).

- 11 -

E. 4.2

Non costituiscono infatti un motivo di revisione quei mezzi di prova che esistevano già all'epoca del procedimento penale precedente e che avrebbero potuto essere adottati con la dovuta diligenza (v. ESCHER, BSK BGG, n. 5 e 6 ad art. 123; FERRARI, op.cit., n. 20 e 21 ad art. 123). Spetta alle parti contribuire all'accertamento dei fatti in modo tempestivo e conforme alle norme procedurali. L'impossibilità di presentare fatti e mezzi di prova nel procedimento precedente è da considerare in maniera restrittiva. La revisione non ha infatti scopo di sanare precedenti omissioni nella presentazione delle prove (v. ESCHER, op. cit., n. 8 ad art. 123).

E. 4.3

Nella fattispecie, la Corte d'appello ritiene che l'istante – peraltro rappresentato da legali in Svizzera e all'estero – non abbia provato di aver ottenuto i documenti papali rilevanti soltanto successivamente alla pronuncia della sentenza della Corte dei reclami penali del TPF, ovvero nel mese di luglio 2021 quando A. è stato rinviato a giudizio. L'istante non indica nemmeno i motivi per i quali non avrebbe potuto avere accesso prima ai summenzionati documenti facendo prova della dovuta diligenza. Non adduce – per esempio – di aver tentato di accedere agli atti dell'incarto del procedimento vaticano durante le differenti fasi dell'inchiesta e che delle richieste in tal senso siano state respinte dalle autorità preposte, o che i suddetti documenti papali siano volutamente stati tenuti nascosti. Per inciso, il codice di procedura penale della Città del Vaticano si fonda sul codice di procedura penale italiano del 1913 (v. DALLA TORRE, Lezioni di diritto vaticano, 2a ediz. 2020, pag. 167), il quale prevede – come prevede anche il codice di diritto processuale svizzero – la possibilità di consultare e ottenere copie degli atti dell'incarto durante i differenti stadi di un procedimento penale.

E. 4.4

L'istanza di revisione della sentenza della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale impugnata va quindi respinta anche per questo motivo.

E. 5

L'istante, risultando soccombente data l'infondatezza della sua istanza, deve sopportare le spese processuali cagionate (cfr. art. 63 cpv. 1 PA su rinvio dell'art. 37 cpv. 2 lett. a LOAP). La tassa di giustizia di CHF 2'000.--, fissata in applicazione degli art. 5 e 7bis del Regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale del 31 agosto 2010 (RSPPF; RS 173.713.162), è posta a carico dell'istante.

- 12 - La Corte pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, l'istanza di revisione è respinta. 2. La tassa di giustizia di CHF 2'000.- è posta a carico dell'istante.

In nome della Corte d'appello del Tribunale penale federale

La Presidente del Collegio giudicante Il Cancelliere

- 13 - Comunicazione a (atto giudiziale): - Ministero pubblico della Confederazione - Avv. Rocco Taminelli Copia a: -

Tribunale penale federale, Corte dei reclami penali (brevi manu) - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria (raccomandata),

Ad avvenuta crescita in giudicato, comunicazione a: - Ministero pubblico della Confederazione, esecuzione delle decisioni e gestione dei beni (per l'esecuzione)

Informazione sui rimedi giuridici

Ricorso al Tribunale federale

Le decisioni in materia di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 2 lett. b della Legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005, LTF). Il diritto di ricorso e gli altri requisiti di ammissibilità sono previsti dagli art. 82-84, 85-87 e 89 ss. LTF. L'atto di ricorso motivato deve essere inoltrato al Tribunale federale, 1000 Losanna 14.

Giusta l'art. 48 cpv. 1 e 2 LTF, gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione.

Data di spedizione: 12 novembre 2021

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.